



## **STATUTO dell'Associazione**

### ***"La Giusta Causa"***

*(Allegato all'Atto Costitutivo di cui al n. 20519 di Raccolta)*

#### **ART. 1**

##### **(Denominazione, sede e durata)**

1. E' costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e relative disposizioni di attuazione, una associazione di carattere privato avente la seguente denominazione: "**La Giusta Causa**", da ora in avanti denominata "Associazione", con sede legale nel Comune di Bari e con durata illimitata.

#### **ART. 2**

##### **(Scopo, finalità e attività)**

1. L'Associazione "La Giusta Causa" è una associazione politica e un movimento culturale, non ha scopo di lucro e persegue finalità culturali, civiche, politiche, di utilità sociale, formative nell'ambito della cultura civile, e la loro divulgazione, anche attraverso pubblicazioni, convegni e seminari, la attivazione di iniziative popolari per proposte di intervento normativo e programmatico, nonché ogni altra forma di diffusione di tipo associativo di principi ispirati alla crescita politico culturale della società civile.

Dà impulso a rapporti e intese con persone fisiche e giuridiche, enti, organizzazioni, movimenti, associazioni, fondazioni che perseguono fini analoghi.

2. L'Associazione persegue le sue finalità attraverso lo svolgimento di una o più delle seguenti attività di interesse generale:

- a) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco;
- b) promozione della cultura della giustizia ;
- c) partecipazione al dibattito politico internazionale, nazionale e territoriale sulle strategie per la lotta alle diseguaglianze e il contro alle povertà, per la promozione dei diritti civili e sociali, per la promozione del benessere sociale ed economico delle popolazioni e delle comunità, per la tutela e la valorizzazione delle risorse culturali, artistiche, naturali e paesaggistiche;
- d) sensibilizzazione e promozione della tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
- e) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- f) organizzazione di iniziative civiche per la riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata, anche mediante iniziative innovative e sperimentali per la promozione dell'amministrazione condivisa di beni comuni;



- g) promozione di ogni altra attività che possa contribuire al perseguimento delle finalità associative;
- h) promozione di azioni giudiziarie in ogni sede ed ambito.

3. L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

### **ART. 3 (Patrimonio ed Entrate)**

1. Il Patrimonio della Associazione è costituito:

- a) dai beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

2. Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote associative;
- b) dal ricavato dell'organizzazione di manifestazioni o partecipazione a esse;
- c) da proventi da attività commerciali svolte in maniera non istituzionale;
- d) da contributi pervenuti in seguito a raccolte pubbliche occasionali, anche mediante offerte di beni di modico valore e contributi corrisposti da Amministrazioni e Enti Pubblici, nonché da soggetti privati per lo svolgimento dell'attività Associativa, nonché da ogni eventuale altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo della Associazione.

3. Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, culturali, politiche e di utilità sociale.

### **ART. 4 (Ammissione e numero degli associati)**

1. Il numero degli associati è illimitato.

2. Possono aderire all'associazione persone fisiche ed organizzazioni che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera e con le rispettive competenze e conoscenze.

3. Chi intende essere ammesso come associato presenta al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;



- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto e il Manifesto dei Valori dell'Associazione, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- l'attestazione di versamento della quota associativa, che in fase costitutiva il presente Statuto determina in una misura variabile tra 1,00 euro e 50,00 euro, secondo le disponibilità di ciascuno.

4. Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci il Collegio dei Probiviri, che delibera sulle domande non accolte.

5. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

6. Nel caso in cui gli associati non siano persone fisiche, l'ente o l'organizzazione indica la persona che lo rappresenta in ogni rapporto con l'Associazione e nell'Assemblea degli associati.

## **ART. 5** **(Diritti e obblighi degli associati)**

1. Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi, ad eccezione del Presidente, del Vice-Presidente, del Segretario e del Tesoriere del Comitato Esecutivo, che vengono eletti dal Consiglio Direttivo;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

2. Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini stabiliti dal presente Statuto, ovvero annualmente definiti dall'Assemblea.



## **ART. 6 (Perdita della qualifica di associato)**

1. La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
2. L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione del Consiglio Direttivo, con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni e chiedere che sulla esclusione si pronunci il Collegio dei Probiviri.
3. L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.
4. I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.
5. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

## **ART. 7 (Organi)**

1. Sono organi dell'associazione:
  - l'Assemblea degli associati;
  - il Consiglio direttivo;
  - il Comitato Esecutivo;
  - il Presidente;
  - il Vice-Presidente (nomina facoltativa);
  - il Segretario;
  - il Tesoriere;
  - il Collegio dei Probiviri;
  - il Revisore legale dei conti (nomina facoltativa).
2. Tutte le cariche dell'Associazione sono ricoperte a titolo gratuito.



## **ART. 8 (Assemblea)**

1. Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 (tre) mesi, nel libro degli associati. Ciascun associato ha un voto.
2. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 (tre) associati.
3. La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, trasmessa mediante e-mail o consegnata a mano, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione, in due date successive, e l'ordine del giorno, spedita almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo e-mail risultante dal libro degli associati.  
In caso di comprovata urgenza, l'Assemblea può essere convocata cinque giorni prima.
4. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del del rendiconto finanziario.
5. L'Assemblea deve essere, inoltre, convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un quarto degli associati o dalla maggioranza del Consiglio Direttivo.
6. L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:
  - nomina e revoca il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Probiviri e l'organo di revisione legale dei conti;
  - approva il rendiconto economico e finanziario;
  - delibera sulla devoluzione del patrimonio;
  - fissa l'importo, le modalità di versamento e i termini della quota associativa annuale, se diversi da quelli fissati nel presente Statuto;
  - determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
  - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  - delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
  - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  - delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
  - delibera sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla normativa vigente.
7. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.
8. L'Assemblea delibera a maggioranza di voti.
9. Per modificare lo Statuto e per deliberare lo scioglimento dell'associazione, occorre, in prima convocazione, la presenza di almeno 2/3 (due terzi) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, mentre in seconda convocazione è sufficiente il voto dei 2/3 (due terzi) dei presenti, senza alcun quorum costitutivo.



## **ART. 9 (Consiglio Direttivo)**

1. Il Consiglio Direttivo opera per lo svolgimento della ordinaria amministrazione in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea, a cui risponde direttamente e da cui può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione, anche in relazione a singoli componenti. Il Consiglio Direttivo si occupa anche di attività di natura straordinaria, quando le circostanze dovessero richiederlo, dandone tempestiva informazione all'Assemblea, anche in forma scritta.

2. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

3. In particolare sono compiti di questo organo:

- nominare e revocare il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario, il Tesoriere e gli altri componenti del Comitato Esecutivo;
- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- approvare eventuali altri regolamenti interni;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee programmatiche approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Rendiconto Economico e Finanziario;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

4. Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 10 (dieci) componenti ad un massimo di 70 (settanta) componenti. Ciascun mandato ha la durata di due anni.

In caso di dimissioni o decesso di un membro, il Consiglio Direttivo provvede senza indugio alla sua sostituzione mediante cooptazione.

5. Nella composizione del Consiglio Direttivo, trova applicazione piena il principio di parità di genere.

6. Il Consiglio Direttivo viene convocato a mezzo e-mail spedita almeno cinque giorni prima ed è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

## **ART. 10 (Presidente – Vice-Presidente – Segretario - Tesoriere)**

1. Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno, convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.



2. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei componenti.
3. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.
4. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.
5. Il Segretario del Consiglio Direttivo verbalizza i lavori del Consiglio e coordina gli aspetti organizzativi connessi alle attività deliberate dal Consiglio.
6. Il Tesoriere predispose il Rendiconto Economico e Finanziario che sottopone al Consiglio Direttivo, provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'Associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa; provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo e ad ogni altra incombenza delegata dal Consiglio Direttivo.

#### **ART. 11** **(Revisione legale dei conti)**

1. Il Comitato Esecutivo è formato da massimo 7 (sette) componenti, compresi il Presidente, il Vice-Presidente (eventuale), il Segretario e il Tesoriere, nominati dal Comitato Direttivo.
2. Il Comitato Esecutivo, oltre a eseguire i programmi e le indicazioni del Consiglio Direttivo, provvede alla ordinaria amministrazione, anche in relazione alla attività esterna (esemplificativamente: contratti, convegni, eventi, manifestazioni, documenti, volantini, pubblicazioni, con autonomia di spesa).

#### **ART. 12** **(Revisione legale dei conti)**

1. Per il controllo contabile della vita dell'Associazione, l'Assemblea può provvedere, ove lo ritenga necessario, a nominare un Revisore legale dei conti iscritto nell'apposito registro.

#### **ART. 13** **(Collegio dei Probiviri)**

1. Il Collegio dei Probiviri garantisce la coerenza tra le attività della Associazione e le sue finalità statutarie e interviene, ove richiesto, nei rapporti tra l'Associazione e gli associati. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre componenti e nomina al proprio interno un Presidente, al quale spetta la convocazione del Collegio ogniqualvolta lo ritenga opportuno, e che delibera a maggioranza dei presenti. Delle riunioni verrà redatto il relativo verbale.
2. Il Collegio dei Probiviri viene nominato dall'Assemblea dell'Associazione.

#### **ART. 14** **(Divieto di distribuzione degli utili)**

1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri



componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

### **ART. 15 (Rendiconto finanziario)**

1. L'associazione redige il rendiconto finanziario annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.
2. Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto.

### **ART. 16 (Libri)**

1. L'associazione deve tenere i seguenti libri:
  - libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
  - registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
  - libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo
  - libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura del Segretario del Consiglio Direttivo;
  - il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.
2. Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: richiesta in forma scritta al Consiglio Direttivo, che la consente entro 5 giorni presso la sede dell'Associazione.

### **ART. 17 (Volontari)**

1. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
2. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.  
L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
3. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.
4. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate a seguito di rendicontazione analitica ovvero in modo forfettario, nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.
5. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.





6. L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

### **ART. 18 (Lavoratori)**

1. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia.

### **ART. 19 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)**

1. In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto ad altri enti o associazioni, secondo le disposizioni del Consiglio Direttivo.
2. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

### **ART. 20 (Rinvio)**

1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Codice civile.